

**DECRETO VACCINI “Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”**

*Articoli di interesse del settore*

**ARTICOLO 2**

Disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

**ARTICOLO 3**

Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il virus Sars\_CoV-2

**ARTICOLO 3-bis**

Limitazione della responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatosi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19

**ARTICOLO 4**

Obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

**ARTICOLO 5**

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino antiSARS-Cov\_2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

**ARTICOLO 9**

Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

**ARTICOLO 10**

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

**ARTICOLO 10 -bis**

Disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Irccs di natura pubblica e riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

**ARTICOLO 10-quater**

Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli Enti ed Aziende del SSN

## **ARTICOLO 2**

### **Disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.**

L'articolo reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021.

In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale –zone rosse comprese–, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità con provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome. Per le zone gialle e arancioni si conferma l'attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti.

Sull'intero territorio nazionale è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.

## **ARTICOLO 3**

### **Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il virus Sars\_CoV-2**

L'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione

La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica anche ai casi già verificatisi.

Le relazioni illustrativa e tecnica specificano che la limitazione si pone in deroga rispetto alla disciplina disposta dall'articolo 590-sexies del codice penale che esclude la punibilità per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia -e quindi non per negligenza o imprudenza -e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Rispetto alla vaccinazione è bene tener presente che l'ultima versione del relativo piano strategico nazionale è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021. Tale atto contiene il documento di programmazione che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto. Si ricorda altresì che, nel quadro di tale programmazione, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica COVID-19

### **ARTICOLO 3-bis**

#### **Limitazione della responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatosi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19**

L'articolo 3-bis - inserito dal Senato - reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.

In base al comma 1 del presente articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri - delibera del 31 gennaio 2020 - ed alle successive proroghe; poiché l'ultima proroga è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, la norma transitoria in esame riguarda, al momento, i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021.

Come detto, la limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell'esercizio di una professione sanitaria.

La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.

### **ARTICOLO 4**

#### **Obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**

L'articolo introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e

gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, negli Enti pubblici e privati, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali.

Sono definiti i casi di esclusione o differimento dall'obbligo ovvero quelli determinati da accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Per i soggetti che rientrano in tale fattispecie si applicano le norme previste ai commi 10 e 11 in base alle quali il lavoratore è adibito ad altre mansioni senza decurtazione della retribuzione e vengono adottate misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Viene quindi descritta la procedura per poter adempiere all'obbligo di vaccinazione, al termine della quale l'eventuale inadempimento determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino antiSARS-Cov\_2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale**

L'articolo estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale**

L'articolo differisce, per il solo anno 2021, (dal 30 aprile) al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. In caso di disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della

diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o la provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario. Conseguentemente, viene differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e -nella misura massima prevista dalla vigente normativa –l'incremento dell'addizionale IRPEF e le dovute maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici**

L'articolo introduce a regime una nuova procedura semplificata (anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 56/2019) per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni –ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

#### **ARTICOLO 10 -bis**

##### **Disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Irccs di natura pubblica e riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie**

L'articolo 10-bis è stato inserito dal Senato. Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica<sup>57</sup>, concernente la disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica; più in particolare, la disciplina concerne l'eventuale rapporto di lavoro sussistente al momento della nomina, alla quale ultima consegue, in via tassativa, il collocamento in aspettativa senza assegni. In base al comma 1 del presente articolo, comma che, avendo natura di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo, la disciplina previdenziale per la suddetta fattispecie è identica a quella posta dall'articolo 3, commi 11 e 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento ai casi omologhi relativi ai direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (tra questi ultimi rientrano anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di na-

tura pubblica). Tale disciplina prevede che il periodo di collocamento in aspettativa sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che l'ente o azienda sanitario - ovvero, in alcuni casi, l'eventuale pubblica amministrazione di appartenenza - provveda al versamento dell'intera contribuzione; l'ente o azienda sanitario - ovvero, in alcuni casi, come detto, la pubblica amministrazione di appartenenza - procede altresì al recupero della quota di contribuzione a carico dell'interessato

#### **ARTICOLO 10-quater**

#### **Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli Enti ed Aziende del SSN**

L'articolo 10-quater - inserito dal Senato - modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La modifica proposta concerne l'ambito temporale delle esperienze dirigenziali precedenti oggetto di valutazione; la norma vigente prevede che la Commissione preposta alla formazione dell'elenco in oggetto valuti esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e che, analogamente, ai fini della decurtazione di punteggio, si tenga conto esclusivamente degli eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili, riportati dal candidato negli ultimi sette anni; il presente articolo 10-quater dispone, con esclusivo riferimento alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, l'elevamento dei due limiti temporali da sette a dieci anni. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento in oggetto, si prevede la riduzione, nella misura di 75.000 euro per l'anno 2021, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di conto capitale